



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: IMPIANTI F.E.R. – RIFIUTI

Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza n. 4233 del 10.05.2024: impianto F.E.R. con variante urbanistica al PRGC autorizzazione ex art. 12 d. lgs. 387/2003 e non procedimento PAS (art. 6 d. lgs. 28/2011) – impianto F.E.R. di produzione di energia elettrica da biomassa (FORSU) è al contempo qualificabile come impianto di recupero dei rifiuti assoggettato alla relativa disciplina

La sentenza in commento chiarisce quale procedimento tra quello di PAS ex art. 6 d. lgs. 28/2011 e quello di autorizzazione unica ex art. 12 d. lgs. 387/2003 debba applicarsi quando la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile sia incompatibile con la destinazione urbanistica dell'area di sua installazione e, dunque, necessiti di apposita variante urbanistica.

In tali ipotesi la scelta sulla procedura correttamente applicabile va svolta non già in ragione della tipologia di impianto da realizzarsi, bensì in considerazione della necessità o meno di ottenere la variante urbanistica. Infatti, tra il procedimento di PAS ex art. 6 d. lgs. 28/2011 e quello di autorizzazione unica ex art. 12 d. lgs. 387/2003, solo il secondo - per espressa previsione normativa - ha efficacia di variante al PRGC (art. 12, comma 3, d. lgs. 387/2003). Viceversa, il procedimento di PAS presuppone necessariamente la compatibilità dell'impianto con lo strumento urbanistico, tant'è vero che ai sensi dell'art. 6, comma 2, d. lgs. 28/2011 l'istante è tenuto ad attestare la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici ed i regolamenti edilizi vigenti. Tale differenza di disciplina trova ragione nelle maggiori garanzie di partecipazione assicurate nel procedimento di autorizzazione unica rispetto alla PAS, la quale si sostanzia in una dichiarazione della parte privata sul modello della DIA-SCIA.

Sotto diverso profilo, superando sul punto un proprio precedente (Cons. Stato, sez. IV, n. 2368/2022), il Consiglio di Stato afferma altresì che per espressa previsione dell'art. 10.3 del d.m. 10 settembre 2010 - a mente del quale *"gli impianti alimentati anche parzialmente da rifiuti, aventi le caratteristiche di cui al punto 10.2 e per i quali si applica la procedura di cui all'articolo 208 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, sono soggetti all'autorizzazione unica di cui al punto 10.1, anche qualora tali impianti abbiano capacità di generazione inferiore alle soglie richiamate nella tabella 1"* - gli impianti di produzione e distribuzione di biometano che utilizzano come biomassa la frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU), sono al contempo qualificabili come impianti di recupero di rifiuti. Invero, l'allegato C, parte IV, d. lgs. 152/2006 annovera tra le attività di recupero dei rifiuti anche *"l'utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia"* (lett. R1). Di medesimo avviso è anche il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Sicilia che ha chiarito che *"La circostanza che la FORSU, come altri rifiuti biodegradabili, possa qualificarsi come "biomassa" ai fini della applicabilità delle norme in materia di produzione di energia rinnovabile non toglie che essa è - e continua ad essere - un rifiuto sino a che, ad ultimazione del ciclo di trattamento, viene definitivamente trasformata in un prodotto secondario. (...) Agli impianti che producono energia rinnovabile tramite trattamento di rifiuti biodegradabili sarà quindi certamente applicabile la disciplina inerente la produzione di energia di fonti rinnovabili, senza peraltro far derivare da tale statuizione la inapplicabilità delle norme sui rifiuti - sia la normativa afferente la produzione di energia da biomasse sia la normativa sulla gestione dei rifiuti"* (CGARS, parere del 3.07.2019, n. 93). Ne discende che tali impianti devono essere autorizzati anche ai sensi dell'art. 208 d. lgs. 152/2006 e, laddove previsto, sono assoggettati anche alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA o PAUR).

Link: <https://portali.giustizia->

[amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=202305948&nomeFile=202404233_11.html&subDir=Provvedimenti](https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=202305948&nomeFile=202404233_11.html&subDir=Provvedimenti)